



**Sentenza
n. 80/2025**

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA BASILICATA

composta dai seguenti Magistrati:

Luigi CIRILLO Presidente

Maria Luisa ROMANO Giudice relatore

Rocco LOTITO Giudice

Nella pubblica udienza del giorno 18 novembre 2025 ha posto in decisione la seguente

SENTENZA

sul ricorso in opposizione ex art.142 c.g.c. iscritto al n. 9257 del registro di Segreteria in data 23 ottobre 2025, promosso ad istanza di **Giuseppina Di Vittorio (C.F.: DVTGPP72T67L738Q), nata a Venosa (PZ)**, il 27 dicembre 1972, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, come da procura speciale alle liti allegata al ricorso stesso, dall'Avv. Francesco Bonito Oliva (C.F.: BNTFNC74E03G793A) e Francesco Buscicchio (C.F.: BSCFNC79E31F839G) e con loro elettivamente domiciliata alla pec: buscicchio.francesco@cert.ordineavvocatipotenza.it ,
avente ad oggetto la revoca del decreto n. 192/2025 in data 18/09/2025, comunicato in data 24 settembre 2025, emesso, nel procedimento rubricato al n. 9260 del registro di Segreteria, dal giudice designato per la resa dei conti giudiziali, quale consegnatario dei beni mobili del *Settore I (AA.GG., sindaco, giunta, consiglio, segretario Generale)* dell'amministrazione comunale di Lavello (PZ), relativi agli esercizi 2019-2023;

	esaminati tutti gli atti e i documenti di causa;	
	nell’udienza del 18.11.2025, data per letta – con il consenso delle parti - la	
	relazione del Consigliere incaricato Maria Luisa Romano e uditi l’Avvocato	
	Francesco Buscicchio ed il Pubblico Ministero nella persona del Sostituto	
	Procuratore Generale Dr. Andrea Luberti, che concludevano come da verbale	
	di udienza;	
	RITENUTO IN FATTO	
	1. Con <u>ricorso per resa di conto ex art. 141 c.g.c.</u> , iscritto al n. 9257 del	
	registro di Segreteria in data 27 agosto 2025 il Pubblico Ministero ha chiesto	
	a questa Sezione:	
	a) di assegnare all’agente contabile Giuseppina Di Vittorio , nella qualità	
	indicata in premessa, un termine per la presentazione, all’amministrazione	
	comunale di Lavello (PZ), dei conti giudiziali della gestione dalla stessa	
	condotta ex art. 233 del d.lgs 267/2000 relativamente agli esercizi finanziari	
	2019, 2020, 2021, 2022 e 2023 e con riferimento alle dette annualità ;	
	b) di assegnare un ulteriore termine all’amministrazione medesima, nella	
	persona di Anna Maria VILONNA in qualità di responsabile del procedimento	
	di cui all’art.139 comma 2 c.g.c., per gli altri adempimenti indicati dagli	
	articoli 139 e 140 c.g.c. e per il conseguente deposito del conto presso la	
	Segreteria della Sezione Giurisdizionale;	
	c) in caso di inadempimento dell’agente contabile, ovvero di omessa	
	presentazione del conto nel termine assegnato, di disporre con decreto	
	immediatamente esecutivo la compilazione d’ufficio del conto a spese	
	dell’agente contabile e di applicare, salva la ricorrenza di gravi e giustificati	
	motivi, la sanzione pecuniaria nella misura di cui all’art.141 comma 6 c.g.c.;	
	2	

	d) in caso di deposito del conto all'amministrazione e di inadempimento del responsabile del procedimento nel termine assegnato, di disporre una sanzione pecuniaria a carico di quest'ultimo, nella misura di cui all'art.141 comma 7 c.g.c.;	
	e) di dichiarare cessata la materia del contendere in caso di presentazione del conto da parte dell'agente contabile o di compilazione d'ufficio del conto a seguito del decreto indicato.	
	1.1. In punto di fatto , la Procura ha sintetizzato lo svolgimento e gli esiti della predetta istruttoria (con particolare riferimento al doc.3 ed ai suoi allegati F, G ed H oltre citati), esibendo a sostegno della sua richiesta:	
	a) la nota della Sezione giurisdizionale in data 22.10.2024 (acquisita dalla Procura a prot. n.988 del 17/04/2025), con cui si comunicava la omessa presentazione di una serie di conti giudiziali nel periodo 2019/2023, tra cui quelli dei consegnatari del Comune di Lavello (doc.1);	
	b) la richiesta istruttoria della Procura al Comune di Lavello, prot. n. 1271 del 12/06/2025, tesa ad acquisire i nominativi degli agenti contabili che avevano omesso la presentazione del conto, e del RUP competente per il deposito dei conti giudiziali (doc.2);	
	c) la nota di riscontro del Segretario comunale n. prot. 13209 del 27.6.2025, acquisita al prot. n. 1353 del 30/06/2025 (doc.3).	
	In dettaglio, nella citata nota di riscontro n. 13209/2025 (doc.3) il Segretario comunale ha precisato e documentato quanto segue.	
	1.1.1. Essendo entrato in servizio solo il 4.9.2023, il Segretario Comunale aveva richiesto ai responsabili dei vari Settori interessati informazioni sui nominativi dei consegnatari e del responsabile del procedimento di resa del	
	3	

conto, con nota segretariale n. 12447 del 18.6.2025 (All. A1);

1.1.2. I responsabili del procedimento avevano fornito varie risposte, nei sensi che seguono.

a) La nota Nr. 12922 del 25-06-2025 della Dr. Giuseppina Di Vittorio, responsabile del Settore I Amministrativo (Allegato B) riferiva del decreto sindacale n.496 del 27.11.2019 (allegato alla nota), nel quale si dava atto dell'avvenuta ricognizione inventariale dei beni mobili comunali e si individuavano (non nominativamente) i responsabili apicali dei vari settori del comune come consegnatari dei beni mobili presenti nell'ufficio cui erano preposti.

Dall'esame del decreto sindacale emerge:

- che ai sensi degli artt. 139 e 140 del regolamento di contabilità doveva provvedersi con provvedimento sindacale alla nomina dei responsabili dei singoli settori come “*consegnatari (...) dei beni mobili assegnati in via esclusiva al servizio*” cui essi erano preposti, curandone non solo la vigilanza e la manutenzione, ma più in generale “*la custodia, la conservazione e la gestione*”;

- che – essendosi proceduto alla “ricognizione straordinaria” dei beni mobili presenti nei vari immobili dell’ente (compresi gli edifici scolastici) ed atteso il nuovo funzionigramma (che aveva rivisto la ridislocazione dei Settori del comune tra i vari edifici, come oltre si dirà) – si rendeva necessario nominare “*consegnatari dei beni mobili comunali, con debito di custodia*” i responsabili dei sei settori del Comune (1. Affari Generali-Ufficio del Sindaco-Segreteria Generale-Consiglio e Giunta; 2. Politiche sociali ed istruzione; 3. Servizi demografici, contenzioso e Polizia locale; 4. Urbanistica SUAP-SUDE; 5.

	Lavori Pubblici, ambiente e servizi esterni; 6. Servizi Finanziari) erano nominati	
	<i>“consegnatari dei beni mobili comunali, con debito di custodia”</i> (con facoltà di	
	nominare subconsegnatari);	
	- che a cura del servizio finanziario si sarebbe comunicato agli interessati il	
	decreto stesso e si sarebbe provveduto <i>“alla consegna dei beni a ciascuno dei</i>	
	<i>consegnatari”</i> , la piena responsabilità dei quali sarebbe decorsa dalla presa in	
	consegna dei beni.	
	La medesima nota del responsabile del Settore amministrativo (Doc.3,	
	Allegato B), dopo aver chiarito che la redazione dell’inventario e	
	l’individuazione dei consegnatari erano obiettivo di performance della	
	responsabile del settore finanziario, precisava tuttavia:	
	aa) che il provvedimento sindacale risultava a sistema, ma non nella sezione	
	“messi notificatori” e la pubblicazione dell’atto sull’albo on-line era stata	
	annullata;	
	bb) che non risultavano in atti notificazioni del provvedimento agli interessati;	
	cc) che era stato reperito un verbale di consegna di beni mobili, ma privo	
	dell’elenco dei beni consegnati (che nel verbale si asseriva essere stato	
	“allegato”) e recante il prot. 8772 del 18.5.2020, laddove era stato sottoscritto	
	dalla medesima Di Vittorio il 16.7.2020 (cfr. Allegato B);	
	dd) che non si poteva comunque configurare un obbligo di conto per beni avuti	
	solo per debito di vigilanza;	
	ee) che, comunque, gli arredi della Sala giunta, della presidenza e della	
	Segreteria erano stati sostituiti dal servizio finanziario nel maggio 2024 (come	
	da determinazioni trasmesse con l’Allegato B) e depositati presso la sede	
	dell’ex-ufficio Lavori Pubblici in attesa di dismissione (Via Cavour).	
	5	

Va tuttavia precisato che, a quanto consta agli atti:

- come meglio specificato *infra*, sulla diversa copia del decreto sindacale allegata alla richiesta del Segretario comunale del 25.6.2025 oltre citata (Allegato A2) è apposto un timbro con l’annotazione “città di Lavello, Albo pretorio on line dal 29.11.19 al 14.12.19 n. 2132 cronologico”;

- comunque, l'elenco dei beni era indicato nel verbale di consegna come “allegato” ed è stato effettivamente rinvenuto agli atti del Settore ragioneria (benché non sottoscritto dalla parte);

- il verbale di consegna predetto (depositato insieme alla nota in esame, Allegato B) disponeva “la consegna dei beni mobili assegnati al Settore I Affari generali come da elenco allegato al presente verbale al Responsabile Dr.ssa Giuseppina Di Vittorio, quale agente contabile con funzioni di consegnatario di beni mobili di proprietà comunale che li riceve in consegna e custodia ai sensi del regolamento di contabilità armonizzata dell’Ente” ed evidenziava in premessa che il servizio finanziario aveva inviato “a ciascun settore un elenco dei beni mobili, risultanti dall’inventario e dalle operazioni di rettifica ed aggiornamento (...), assegnati allo stesso, per verificarne la corrispondenza”, e che “i responsabili dei vari settori hanno trasmesso l’elenco aggiornato secondo le risultanze presenti presso i propri uffici”;

b) Con nota prot. n. 0012904 del 24-06-2025 del Com. Dr. Francesco Nota,
responsabile del Settore II Polizia Locale e Contenzioso (Allegato C.1) si
affermava che il Nota non era stato nominato consegnatario, che non aveva
firmato qualsivoglia verbale di consegna e che gli unici conti giudiziali del
suo ufficio venivano sottoscritti dal riscossore e dei diritti di segreteria;

c) Con nota prot. n. 0012984 del 25-06-2025 dell'Arch. Daniela Migliorini,

	<u>responsabile del Settore III Tecnico</u> (Allegato D.1) si affermava che il decreto	
	sindacale aveva semplicemente individuato agenti con obbligo di vigilanza e	
	non di custodia dei beni, onde non vi era alcun obbligo di conto, e comunque	
	non vi era stata alcuna nomina come consegnatario.	
	d) Con <i>nota prot. n. 0012980 del 25-06-2025 della Dr.ssa Anna Vilonna,</i>	
	<u>responsabile del Settore IV Servizi Finanziari</u> (Allegato E.1) si affermava che	
	il decreto sindacale aveva semplicemente individuato agenti con obbligo di	
	vigilanza e non di custodia dei beni (ex art.6 D.P.R. 254/2002); pertanto, non	
	essendovi stata nomina di consegnatari, da un lato, non vi era alcun loro	
	obbligo di resa del conto, dall'altro, la scrivente - responsabile del settore	
	finanziario negli esercizi dal 2019 al 2023 - non era tenuta a trasmettere	
	alcunché.	
	1.1.3. Quindi, attese le predette risposte dei vari uffici, con <u>nota segretariale</u>	
	<u>n. 12992 del 25.6.2025</u> (Allegato A2) il Segretario comunale aveva chiesto ai	
	responsabili dei Settori ulteriori informazioni relative, da un lato, all'avvenuta	
	formalizzazione della consegna dei beni ai responsabili apicali pro-tempore	
	dei vari settori – che fungevano da consegnatari ex art.140 del regolamento	
	(Allegato G) – individuati con il predetto decreto sindacale n. 496/2019	
	allegato alla nota (Allegato F), dall'altro, al responsabile per il deposito del	
	conto giudiziale; in particolare, con detta nota si chiedeva:	
	- al responsabile del settore amministrativo, una informativa sull'avvenuta	
	pubblicazione del decreto sindacale;	
	- al responsabile del settore finanziario, se si fosse provveduto a far firmare	
	il verbale di presa in consegna dei beni (come previsto dal decreto predetto)	
	ed a notificare il decreto predetto agli interessati (art.140 reg.) ed ai loro	
	7	

	successori (art.144 reg);	
	- a tutti i responsabili apicali di settore, l’elenco dei responsabili apicali dei	
	settori succedutisi dal 2019 al 2023, consegnatari con debito di custodia, e i	
	relativi dati anagrafici;	
	- al responsabile del settore finanziario, i provvedimenti di individuazione	
	del responsabile del procedimento per il deposito dei conti giudiziali.	
	Successivamente, a rettifica di questa richiesta, con <u>nota segretariale n.</u>	
	<u>13030 del 26.5.2025</u> (Allegato A.3) il Segretario Comunale chiedeva la	
	trasmissione dell’elenco dei responsabili apicali con funzioni di consegnatario	
	e i relativi dati anagrafici al solo responsabile del Settore I amministrativo.	
	1.1.4. Le <u>risposte</u> fornite dai vari uffici ribadivano le criticità già rilevate,	
	fornendo qualche ulteriore spunto.	
	a) Con <u>nota prot. n. 0013040 del 26-06-2025 del Com. Dr. Francesco Nota,</u>	
	<u>responsabile del Settore II Polizia Locale e Contenzioso</u> (Allegato C.2), questi	
	precisava di essere stato assunto solo il 4.7.2022 e di non aver ricevuto	
	comunicazione né del pregresso decreto sindacale (che comunque si riferiva	
	ad un ufficio diverso da quello da lui diretto, a seguito di una verosimile	
	riorganizzazione dell’organizzazione comunale) né di alcun provvedimento di	
	nomina come consegnatario.	
	b) Con <u>nota prot. n. 0013074 del 26-06-2025 dell’Arch. Daniela Migliorini,</u>	
	<u>responsabile del Settore III Tecnico</u> (Allegato D.2), questa funzionaria	
	riconosceva di essere stata titolare dell’ufficio “Urbanistica SUAP/SUADE”	
	dalla data del decreto sindacale, ma affermava che quest’ultimo non le era mai	
	stato né formalmente notificato né trasmesso per conoscenza o per	
	competenza (non risultando ella tra i destinatari indicati nel relativo	
	8	

	protocollo), che ella non aveva mai sottoscritto alcun verbale di presa in	
	carico dei beni, e che nel periodo compreso tra il 2019 e il 2023 l’assetto	
	organizzativo dell’Ente aveva subito diverse modifiche, e il Settore IV	
	“Urbanistica SUAP/SUADE” era rimasto invariato fino all’11/08/2022.	
	c) Con <i>nota prot. n. 0013099 del 26-06-2025 della Dr.ssa Anna Vilonna,</i>	
	<i>responsabile del Settore IV Servizi Finanziari</i> dal 1.1.2025 (Allegato E2), si	
	comunicava l’elenco dei responsabili dei settori dal 2019 al 2023 (All.E2,	
	Suballegato C) e rispondeva alle richieste predette evidenziando quanto segue:	
	aa) la riorganizzazione dei beni mobili con individuazione dei consegnatari	
	– prevista nel piano performance 2019 della responsabile del servizio	
	finanziario pro-tempore (all’epoca la Dott.ssa Filomena SASSONE, come	
	risulta dalle determinazioni n. 229 del 10.9.2019 e n. 167 del 25.7.2023: cfr.	
	All. E2, Suballegato B) – prevedeva l’aggiornamento dell’inventario dell’ente	
	e l’affidamento dei beni ai consegnatari (precisamente “ <i>aggiornare l’elenco</i>	
	<i>dei beni costituenti l’Inventario dei beni mobili dell’Ente con quelli</i>	
	<i>effettivamente risultati in uso, con cancellazione di quelli ceduti, in disuso o</i>	
	<i>persi</i> ” – ricollocandoli tenendo conto che gli uffici Urbanistica e SUDE si	
	erano spostati dalla sede di via Cavour alla sede distaccata di Via Federico II	
	di Svevia e gli Uffici dei servizi demografici, stato civile ed anagrafe con	
	l’Ufficio contenzioso presso la sede distaccata della Polizia municipale di Via	
	Roma – e quindi “ <i>affidare detti beni ai consegnatari</i> ”);	
	bb) nel report finale dello stato di attuazione del piano della performance	
	2019 si dava atto che tutti gli obiettivi, tra cui la individuazione dei beni mobili	
	assegnati ai singoli uffici e la individuazione dei consegnatari e dei loro	
	sostituti, erano stati raggiunti con l’emissione del suddetto decreto sindacale	
	9	

	496/2019;	
	cc) dal medesimo report finale sullo stato di attuazione del piano della	
	performance 2019 della responsabile del Servizio finanziario risultava che era	
	intervenuta <i>“una corrispondenza tra la stessa ed i diversi responsabili</i>	
	<i>finalizzata all’attuazione di quanto disposto nel decreto”</i> , corrispondenza che	
	aveva ad oggetto i beni mobili, riportati in appositi e dettagliati elenchi	
	depositati in atti (Suballegato A); a quanto risulta dal loro esame, tali elenchi	
	riportavano oggetti di uso amministrativo (arredi, armadi, scaffalature,	
	scrivanie, sedie, cassettiere, computer, stampanti e simili), talora indicando a	
	parte i beni presenti ma non censiti (non etichettati-inventariati) o inventariati	
	ma non censiti o destinati al fuori uso (dal che si desume che tali elenchi erano	
	quelli aggiornati, risultanti dai riscontri che i singoli uffici avevano dato al	
	servizio finanziario: cfr. § 1.1.2 lett. a, in fine), ed erano distinti per uffici	
	facenti capo ai sei Settori del comune (11 elenchi, di cui i primi tre riferiti al I	
	settore AA.GG., il quarto al settore II Politiche istituzionali, il quinto ed il	
	sesto al Settore III Servizi demografici contenzioso e Polizia Locale, il settimo	
	al Settore IV Urbanistica, l’ottavo al Settore V Lavori Pubblici, Ambiente e	
	Servizi esterni, il nono, il decimo e l’undicesimo al Settore VI Servizi	
	finanziari);	
	dd) peraltro, su sei complessivi verbali di consegna dei beni mobili	
	risultavano sottoscritti solo due (non allegati alla risposta: uno è quello citato	
	sub § 1.1.2), per il sopravvenire della emergenza COVID-19 che aveva	
	distolto i responsabili degli uffici dal completamento dell’attività;	
	ee) inoltre, l’indicazione nel decreto sindacale di un obbligo di “custodia”	
	(di norma valevole solo per il materiale in eccedenza nei magazzini) anziché	
	10	

	di “vigilanza” dei beni era avvenuta per mero errore materiale (onde si sarebbe	
	pervenuti ad una revisione del decreto), in quanto si trattava di beni che per	
	loro natura erano utilizzati direttamente per il funzionamento degli uffici	
	(come risultava dai dettagliati elenchi allegati alla risposta) e quindi	
	assoggettati solo ad obbligo di vigilanza amministrativa (si citavano a tal fine	
	Sez. Giur. Calabria 313/2020, Sez. giur. Marche n.52/2025);	
	ff) comunque, non risultavano agli atti notificazioni del decreto sindacale	
	ai responsabili di settore;	
	gg) negli anni dal 2019 al 2023 compresi il responsabile del procedimento	
	per il deposito dei conti giudiziali alla Corte dei conti era la scrivente Dr.ssa	
	Vilonna, come da determinazioni 229/2019 e 167/2023 allegate alla nota (All.	
	E2, Suballegato B);	
	hh) il decreto sindacale n. 496/2019 era stato pubblicato ma la pubblicazione	
	era stata “ <i>successivamente</i> ” annullata, per motivi ignoti – dato che la	
	responsabile del protocollo avrebbe dichiarato di non ricordarli – ma	
	verosimilmente riconducibili alla constatazione dell’errore materiale suddetto	
	ed alla necessità della rettifica che poi non è avvenuta per motivi legati al	
	COVID (di tali affermazioni manca riscontro documentale).	
	1.1.5. Sulla scorta di questi riscontri forniti dai diversi Responsabili, il	
	Segretario Comunale affermava:	
	a) che il decreto sindacale n. 496 del 27/11/2019 (Allegato F,	
	corrispondente all’Allegato B), ai sensi dell’articolo 140 del vigente	
	<i>Regolamento di contabilità armonizzata dell’Ente</i> (Allegato G), aveva	
	individuato e nominato i Responsabili apicali <i>pro tempore</i> di Settore quali	
	agenti contabili con funzioni di consegnatari dei beni mobili comunali con	
	11	

	debito di custodia, in relazione a ciascuna unità organizzativa affidata alla propria responsabilità;	
	b) che, tuttavia, il medesimo decreto sindacale precisava che <i>“le attività propedeutiche alla consegna dei beni a ciascuno dei consegnatari come sopra individuati sia assegnata al Servizio Finanziario che ne curerà l’esatto adempimento e che gli stessi saranno pienamente responsabili dei beni loro assegnati ad avvenuta sottoscrizione del “verbale di presa in carico”;</i> laddove sembrava che ciò fosse avvenuto solo per n. 2 delle n. 6 posizioni di apicalità presenti nell’Ente all’epoca dei fatti (cfr. Allegato E.2 e Allegato B);	
	c) che, inoltre, la notifica di tale decreto non risultava in atti e la sua pubblicazione risultava successivamente annullata (cfr. Allegato E.2).	
	1.1.6. In conclusione, in risposta ai punti nn.1, 2 e 3 della richiesta di trasmissione di documentazione della Procura Regionale, ed alla luce del decreto sindacale n.496/2019, la nota segretariale trasmetteva alla Procura:	
	a) l’elenco dei Responsabili apicali di Settore dal 2019 al 2023, distinto per anno con indicazione del Settore di responsabilità ed indicazione del relativo atto di nomina (Allegato E.2, Suballegato C);	
	b) i decreti sindacali di individuazione e di nomina dei Responsabili Apicali di Settore dal 2019 al 2023 (Allegato H);	
	c) gli atti di individuazione della Vilonna come responsabile del procedimento per la “Resa del conto degli Agenti contabili” fin dal 2019 (Allegato I, corrispondente all’Allegato E.2, Suballegato B).	
	Dall’elenco e dai decreti sindacali predetti emerge quanto segue.	
	a) Nel Settore I (AA.GG., sindaco, giunta, consiglio, segretario Generale) dal 2019 al 2023 è sempre nominata funzionario responsabile del Settore la Dr.ssa	
	12	

	Giuseppina DI VITTORIO, appositamente incaricata con decreti sindacali nn.	
	458/2019, 500/2020, 533/2021, 584/2022, 12/2023, 39/2023.	
	b) Nel <i>Settore II (Politiche sociali e istruzione)</i> :	
	- dal 2019 fino al 1.7.2022 è stata nominata responsabile la Dr.ssa Giovanna	
	FENSORE con decreti sindacali nn. 459/2019, 500/2020, 533/2021;	
	- dal 4.7 al 31.7.2022 è stata nominata la Dr.ssa Giuseppina DI VITTORIO	
	con D.S. 577/2022;	
	- dopo il 1.7.2022 il Settore è stato soppresso.	
	c) Nel <i>Settore III - Servizi Demografici, Contenzioso e Polizia Locale</i>	
	<i>(divenuto Settore II dopo la D.G.C. 79/2022 che ha soppresso l'ex-Settore II</i>	
	<i>Politiche sociali)</i> :	
	- dal 2019 al 8.11.2022 è stata responsabile la Dr.ssa Ilaria VENAFRO con	
	decreti sindacali nn. 460/2019, 500/2020, 533/2021, 584/2022);	
	- dal 8.11.2022 al 2023 compreso è stato incaricato (prima ad interim, poi in	
	pianta stabile) il Dr. Francesco NOTA, con decreti sindacali nn. 594/2022,	
	600/2022, 12/2023, 40/2023;	
	- il Settore è stato ridenominato prima “Servizi istituzionali e Polizia Locale”	
	con D.G.C. n. 79/2022, poi “Polizia Locale e contenzioso” con D.G.C. n.	
	111/2023.	
	d) Nel <i>Settore IV- Urbanistica-SUAP-SUDE (Divenuto “Settore III-Servizi al</i>	
	<i>territorio e patrimonio” dopo la D.G.C. 79/2022 che ha soppresso l'ex-Settore</i>	
	<i>II Politiche sociali e “Settore III – Tecnico” con D.G.C. 111 del 28.9.2023)</i> :	
	- dal 2019 fino alla fine del 2023 è stata incaricata come responsabile l’Arch.	
	Daniela MIGLIORINI con decreti sindacali nn. 461/2019, 505/2020,	
	533/2021, 584/2022, 12/2023, 41/2023;	
	13	

	- il Settore III è stato ridenominato “Settore III-Urbanistica (SUAP/SUDE)”	
	con D.G.C. 66/2023 ed è stato accorpato al Settore lavori pubblici (di cui oltre)	
	in un unico “Settore III – Tecnico” con a capo la stessa Migliorini con	
	D.G.C.111 del 28.9.2023.	
	<i>e) Nel Settore V – Lavori pubblici, Ambiente e Servizi Esterni (Divenuto</i>	
	<i>Settore IV-Servizi tecnici dopo la D.G.C. 79/2022 che ha soppresso l’ex-</i>	
	<i>Settore II Politiche sociali e Settore III-Tecnico dopo la D.G.C. 111/2023, con</i>	
	la unificazione con l’ex-Settore III Urbanistica in un unico Settore Tecnico):	
	- dal 2019 al 31.1.2020 è stato nominato responsabile Raffaele LAGUARDIA,	
	con decreto sindacale n.462/2019);	
	- dal 1.2.2020 al 4.7.2023 è stato nominato responsabile l’ing. Leonardo	
	SILEO con decreti sindacali nn. 505/2020, 533/2021, 584/2022, 12/2023;	
	- dal 4.7.2023 al 1.11.2023 è stata nominata responsabile l’Arch. Daniela	
	Migliorini con decreti sindacali nn. 20/2023 e 34/2023;	
	- dal 2.11.2023 al 31.12.2023, è stato creato un unico “Settore III- Tecnico”	
	(a seguito dell’accorpamento del Settore III-Urbanistica e del Settore IV-	
	Lavori Pubblici, con D.G.C. 111/2023) con a capo l’Architetto MIGLIORINI	
	giusto D.S. 41/2023.	
	<i>f) Nel Settore VI- Servizi Finanziari (divenuto Settore V-Servizi finanziari</i>	
	<i>dopo la D.G.C. 79/2022 che ha soppresso l’ex-Settore II Politiche sociali, e</i>	
	<i>Settore IV dopo la D.G.C. 111/2023 che ha accorpato i Settori Urbanistica e</i>	
	Tecnico):	
	- dal 2019 fino alla fine del 2023 è stata nominata responsabile la Dr.ssa	
	Filomena SASSONE con decreti sindacali n. 463/2019, 500/2020, 533/2021,	
	584/2022, 12/2023, 38/2023.	
	14	

	1.2. In punto di diritto , la Procura ha affermato, da un lato, l’obbligo	
	dell’agente contabile intimato di rendere all’amministrazione comunale di	
	Lavello il conto giudiziale della propria gestione per gli anni 2019, 2020,	
	2021, 2022 e 2023, ai fini del riscontro amministrativo e del successivo	
	deposito presso la Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per	
	l’instaurazione del relativo giudizio; dall’altro, l’interesse della stessa Procura	
	a far ordinare con decreto la resa del conto, per procedere alla verifica puntuale	
	dell’operato dell’agente contabile e, all’esito, assumere i provvedimenti	
	giurisdizionali necessari per la tutela delle ragioni dell’Erario. In specie, il	
	Pubblico Ministero ha richiamato:	
	a) le disposizioni generali che impongono “ <i>l’obbligo del rendiconto in capo</i>	
	<i>agli agenti contabili, anche solo di fatto</i> ” (art.45 del R.D. n.1214/1934; art.73	
	e seguenti R.D n. 2440/1923; art.178 e seguenti R.D. n. 827/1924; artt. 226 e	
	233 d.lgs. 267/2000);	
	b) l’art.233 del Dlgs 267/2000 (secondo cui “ <i>Entro il termine di 30 giorni</i>	
	<i>dalla chiusura dell'esercizio finanziario, l'economo, <u>il consegnatario di beni</u></i>	
	<i>e gli altri soggetti di cui all' articolo 93, comma 2, rendono il conto della</i>	
	<i>propria gestione all'ente locale il quale lo trasmette alla competente sezione</i>	
	<i>giurisdizionale della Corte dei conti entro 60 giorni dall'approvazione del</i>	
	<i>rendiconto</i> ”);	
	c) l’art. 139, commi 1 e 2, e 140 c.g.c. (che impongono, in caso di	
	inadempimento dell’obbligo di resa del conto e/o dell’obbligo di parificazione	
	approvazione e trasmissione del conto, la comunicazione degli inadempimenti	
	al P.M. ai fini della formulazione dell’istanza per resa del conto).	
	2. Con <u>decreto n. 192/2025 in data 18/09/2015</u> il giudice designato ha	
	15	

	accolto la richiesta, considerando:	
	- l'omessa notifica dei conti giudiziali predetti;	
	- l'intervenuto decorso dei termini per la presentazione dei conti stessi ai	
	sensi dell'art.139 comma 1 c.g.c.;	
	- la legittimazione passiva all'azione dell'agente contabile e del RUP	
	indicati dal Pubblico Ministero nel ricorso, sulla scorta di quanto dalla Procura	
	accertato.	
	Quindi, con il medesimo decreto il giudice ha ordinato a Di Vittorio	
	Giuseppina di provvedere, entro il termine di 60 giorni, a presentare	
	all'amministrazione comunale di Lavello il conto giudiziale quale agente	
	contabile consegnatario di beni mobili per gli esercizi finanziari 2019, 2020,	
	2021, 2022 e 2023; ed a Vilonna Anna Maura , in qualità di responsabile del	
	procedimento, l'ulteriore termine di 60 giorni, decorrenti dalla scadenza del	
	precedente termine, per gli adempimenti di propria competenza ex art. 139	
	co.2 c.g.c. e per il deposito del conto ex art.140 c.g.c.. Nel provvedimento gli	
	intimati sono stati avvertiti che – in caso di infruttuoso decorso dei termini	
	concessi – si sarebbe provveduto alla compilazione di ufficio dei conti non	
	depositati ed alla acquisizione di ufficio dei conti depositati ma non trasmessi	
	alla Corte dei conti, nonché alla comminazione di eventuale sanzione ex art.	
	141 comma 6 c.g.c.; ed è stata ordinata alla Procura la notificazione del ricorso	
	e del decreto medesimo all'agente contabile ed al RUP tramite	
	l'amministrazione.	
	3. Con <u>ricorso in opposizione</u> ex art.142 c.g.c., iscritto in data 23 ottobre	
	2025 al medesimo numero di giudizio dei decreti del giudice monocratico (n.	
	9260), Migliorini Daniela, rappresentata e difesa come in epigrafe, ha chiesto	
	16	

	l’annullamento del suddetto decreto n. 192/2025 in data 18 settembre 2025,	
	notificato in data 24 settembre 2025 e la conseguente declaratoria di	
	improcedibilità e/o inammissibilità del giudizio di conto n. 9257.	
	Dopo aver sintetizzato il contenuto del ricorso per resa del conto del Pubblico	
	Ministero e il contenuto del decreto del giudice monocratico, in punto di diritto	
	la parte ricorrente ha eccepito la insussistenza dei presupposti dell’obbligo di	
	resa del conto sotto vari profili.	
	Dopo aver sintetizzato il contenuto del ricorso per resa del conto del Pubblico	
	Ministero e il contenuto del decreto del giudice monocratico, in punto di diritto	
	la parte ricorrente ha eccepito la insussistenza dei presupposti dell’obbligo di	
	resa del conto sotto vari profili.	
	3.1. Anzitutto, i beni di cui si chiede il conto giudiziale non sarebbero	
	ricducibili a quelli che fungono da <i>oggetto dell’obbligo di resa del conto</i> .	
	Infatti, i beni oggetto della gestione da rendicontare (a quanto risultava dagli	
	elenchi in atti) costituivano le scorte operative strettamente necessarie ai fini	
	dell’ordinario funzionamento dei singoli uffici, e quindi sarebbero stati	
	oggetto solo di obbligo di vigilanza e di rendicontazione amministrativa, non	
	di obbligo di custodia e di conto giudiziale (che si configurerebbe solo	
	nell’ipotesi di “rifornimento” del bene, ovvero di gestioni di magazzino	
	caratterizzate da movimenti di carico e scarico e rimanenze iniziali e finali);	
	in tal senso la difesa ha citato Sez. Giur. Marche n.52/2025 (che a sua volta	
	cita Sez. Calabria, sent. n. 39/2020, Sez. Liguria, sent. n. 133/2016).	
	3.2. Inoltre, quanto al <i>soggetto obbligato alla resa del conto</i> , la difesa ha	
	citato Sez. Calabria n. 313/2020, secondo cui la particolare dizione dell’art. 93	
	TUEL sugli agenti contabili (“incaricato della gestione dei beni”) non	
	17	

	consentirebbe l'estensione dell'obbligo di resa del conto anche a soggetti su	
	cui non incombono doveri di custodia, dovendo comunque applicarsi i principi	
	generali valevoli per gli impiegati dello Stato (di cui all'art.32 r.d. n.827/1924	
	ed all'art. 6 d.P.R. n.254/2002), che impongono l'obbligo in esame ai soli	
	“contabili per debito di custodia” (agenti contabili) non ai “contabili per debito	
	di vigilanza” (agenti amministrativi) (la cui nozione è desumibile dall'art.10	
	d.P.R. n. 254/2002, relativo ai compiti del consegnatario). Pertanto, solo in	
	presenza di scorte non destinate ad un servizio specifico (beni custoditi in	
	magazzini) potrebbe configurarsi un obbligo di custodia ed un obbligo di resa	
	del conto, laddove in presenza di beni “destinati all'uso” presso i singoli uffici	
	(ivi comprese le scorte di beni “pronti uso”) affidati ad un responsabile si	
	potrebbe configurare un semplice un debito di vigilanza.	
	3.2.1. Inoltre, sempre con riferimento al soggetto obbligato alla resa del conto,	
	indubbiamente il “Regolamento di contabilità armonizzata” del Comune di	
	Lavello prevedeva, con riferimento alla individuazione dei consegnatari	
	(art.139), che si “nominasse” “consegnatario dei beni” ciascun responsabile di	
	un singolo servizio “relativamente ai beni mobili assegnati in via esclusiva al	
	servizio cui è preposto” (e invece l'economo e/o il magazziniere, per i beni di	
	facile consumo e scorta conservati in magazzini pronti per l'uso, e solo	
	l'economo, per i beni utilizzati da più servizi), fatta salva la nomina di ulteriori	
	consegnatari per garantire la corretta gestione dei beni mobili; e prevedeva	
	altresì (all'art.140) che i consegnatari fossero “nominati con decreti del	
	sindaco” i quali dovevano essere “notificati ai soggetti interessati e trasmessi	
	al responsabile del servizio finanziario”. Tuttavia, secondo la difesa, tali	
	disposizioni regolamentari andrebbero lette alla luce dei principi vigenti	
	18	

	(precisati nei precedenti giurisprudenziali citati): per cui, atteso che il decreto sindacale n. 496/2019 avrebbe nominato i responsabili dei singoli settori come	
	“consegnatari” di beni mobili destinati al loro ufficio, ma menzionando i	
	mobili, gli arredi d’ufficio, le raccolte di leggi, regolamenti e le pubblicazioni,	
	ne conseguirebbe che essi non avessero obbligo di custodia dei beni in esame,	
	ma solo di vigilanza, e quindi non fossero tenuti alla resa del conto.	
	3.3. Infine, la difesa ha contestato la <i>efficacia della nomina con Decreto sindacale n. 496/2019</i> , posto che la pubblicazione dello stesso sull’Albo pretorio risultava essere stata annullata (ovvero il Decreto n. 496/2019 non era	
	stato ritualmente pubblicato ex art. 124, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000	
	sull’Albo pretorio del Comune di Lavello per 15 giorni); di conseguenza, non	
	potendosi presumere la legale conoscenza dell’atto di nomina da parte dei	
	destinatari, non sorgerebbero obblighi di conto né potrebbe configurarsi una	
	omissione colpevole. A sostegno della omessa pubblicazione sull’Albo del	
	decreto di nomina, la difesa ha chiesto alla Sezione di <i>disporre in via</i>	
	<i>istruttoria</i> , ove ritenuto necessario, gli incumbenti istruttori necessari a	
	ricostruire la vicenda dell’inserimento, presso l’Albo pretorio del Comune di	
	Lavello, del Decreto sindacale n. 496/2019.	
	3.4. In conclusione, la difesa ha affermato che non sussiste, a carico della	
	parte ricorrente, di un obbligo di resa di conto, sia in astratto (in forza dei	
	principi generali e della giurisprudenza sopra citate sull’oggetto e sul soggetto	
	del conto) sia in concreto (stante la mancanza di un atto di nomina); infatti, da	
	un lato, non si poteva ritenere, alla luce del Regolamento comunale e dei	
	principi generali, che il Decreto sindacale n. 496/2019 avesse inteso creare un	
	obbligo di custodia in capo ai responsabili degli uffici, dall’altro tale decreto	
	19	

	non era mai divenuto efficace e quindi la nomina dei consegnatari non si era perfezionata.	
	Di conseguenza, mancando un obbligo di conto, la istanza di resa del conto dovrebbe essere dichiarata inammissibile.	
	4. Quindi, con <u>decreto presidenziale</u> in data 24.10.2025 è stata fissata l’udienza del giorno 18 novembre 2025 per la discussione del ricorso, concedendo termine fino al quindi giorni prima dell’udienza per la presentazione di memorie e documenti, e il ricorso ed il decreto sono stati comunicati al Pubblico Ministero ed all’amministrazione comunale di Lavello (PZ).	
	5. In data 16.11.2025 è stato effettuato un <u>deposito tardivo di documenti</u> nel fascicolo informatico, in specie:	
	a) una istanza di accesso ex artt.22 segg. L.241/1990 in data 12.11.2025, presentata al Comune di Lavello avente ad oggetto “gli estremi di pubblicazione all’albo pretorio on line ovvero il numero di pubblicazione, la data di inizio e la data di fine” del decreto sindacale n. 496/2019;	
	b) la risposta del Comune, in data 14.11.2025, con cui sono state trasmesse le informazioni a quest’ultimo fornite dalla ditta privata che si occupava della protocollazione e pubblicazione degli atti dell’ente (società HALLEY Informatica);	
	c) la nota della ditta privata suddetta, secondo cui <<L’atto con protocollo n. 19576 del 29/11/2019, avente ad oggetto “Decreto del Sindaco n. 496 – Nomina dei consegnatari dei beni mobili del Comune e dei loro sostituti, ai sensi di quanto disposto dall’art. 140 del vigente Regolamento di contabilità armonizzato”, risulta privo di allegati e non vi è traccia di successive	
	20	

variazioni o integrazioni relative al suo inserimento.

La pubblicazione riferita al suddetto documento risulta essere stata inserita nel programma Halley dei messi notificatori in data 29/11/2019, con il relativo documento allegato; tuttavia, la stessa è stata annullata prima della pubblicazione.

Conseguentemente, lo stato della pubblicazione risulta attualmente “da pubblicare”, poiché nel programma Halley, al momento dell’effettiva pubblicazione, lo stato viene aggiornato automaticamente in “pubblicata”.

Si precisa, pertanto, che essendo la pubblicazione inserita annullata, il documento non risulta consultabile.>>

6. In sede di **pubblica udienza**, preliminarmente è stata autorizzata ex art.11 N.Att. c.g.c. l'acquisizione dei documenti tardivamente depositati nel fascicolo informatico in data 16/11/2025 dall'avv. BUSCICCHIO (sopra citata).

Quindi, il difensore costituito si è riportato agli scritti defensionali – rimarcando, in via subordinata, come l’iter amministrativo “non ordinario” del decreto sindacale n. 496 del 2019 di nomina dei consegnatari dei beni mobili tendesse ad escludere qualsiasi profilo di conoscibilità dello stesso da parte dei ricorrenti in opposizione – e ha concluso per l’improcedibilità o l’inammissibilità dei giudizi per resa del conto; ed il Pubblico Ministero ha insistito per la conferma dei provvedimenti monocratici opposti.

Al termine della discussione, la causa è passata in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

7. Preliminarmente, quanto alla **ammissibilità del ricorso in opposizione**, deve evidenziarsi che lo stesso è stato depositato in Segreteria

	in data 23 ottobre 2025, nel rispetto del termine di cui all’art. 142 comma 1	
	c.g.c., ovvero trenta giorni decorrenti dalla comunicazione dell’impugnato	
	decreto del Giudice designato n. 192/2025 in data 18/09/2025 (avvenuta in	
	data 24 settembre 2025).	
	8. Nel merito , il ricorso è infondato per i motivi che seguono.	
	8.1. Anzitutto, la parte ricorrente afferma l’ <i>insussistenza in astratto</i>	
	<i>dell’obbligo di rendere il conto giudiziale</i> a suo carico il ricorso, in forza della	
	normativa di settore che disciplina l’obbligo di custodia dei beni mobili di	
	pubbliche amministrazioni.	
	In particolare, sotto il profilo oggettivo si afferma che il "debito di custodia"	
	– e quindi l’obbligo di rendere il conto giudiziale – sussisterebbe solo in	
	presenza di una gestione di magazzino che comporta carichi e scarichi di beni	
	avuti in consegna, mentre la gestione e conservazione dei beni in uso presso	
	gli uffici determinerebbe un semplice “debito di vigilanza”, per il quale non è	
	richiesta la resa del conto giudiziale, in forza dei principi generali desumibili	
	dall’art.32 r.d. n.827/1924 e dagli artt. 6 e 10 d.P.R. n. 254/2002 (in tal senso	
	può citarsi, oltre alle decisioni citate dalla difesa, Sez. giur. Marche n.	
	40/2025): nella concreta fattispecie, trattandosi di materiale di ufficio (armadi,	
	computer e simili: cfr. sopra sub § 1.1.4 lett.c, bb) non vi sarebbe obbligo di	
	custodia ma solo di vigilanza rispetto a tali beni.	
	Sotto il profilo soggettivo, poi, le norme citate indurrebbero ad una	
	interpretazione restrittiva sia dell’art.93 d.lgs. n. 267/2000 – che individua	
	come “agente contabile” chiunque “sia incaricato della gestione dei beni degli	
	enti locali” – sia del regolamento di contabilità dell’ente – che individua come	
	“consegnatari” i responsabili dei singoli uffici – nel senso che essi dovrebbero	
	22	

	riferirsi solo a chi ha debito di custodia e non di vigilanza su detti beni; per	
	cui, essendo i responsabili dei Settori consegnatari di beni mobili ad uso di	
	ufficio, per i quali non vi è debito di custodia, non potrebbero essere qualificati	
	agenti contabili tenuti alla resa del conto.	
	L'argomentazione del ricorrente non può essere condivisa per i seguenti	
	motivi.	
	8.1.1. Al riguardo, va premesso che nel regolamento di contabilità	
	dell'amministrazione comunale di Lavello (cfr. ricorso del P.M., Doc.3,	
	Allegato G) è previsto espressamente che i responsabili dei Settori possano	
	essere nominati non semplici utilizzatori finali con debito di vigilanza, ma veri	
	e propri agenti contabili tenuti alla custodia dei beni (assoggettandoli	
	all'obbligo di conto ed alla responsabilità contabile), in quanto prevede:	
	a) che i beni mobili dell'ente sono affidati ai “consegnatari” (art.137) cui	
	<i>“possono essere affidati, anche congiuntamente: a) la custodia, la</i>	
	<i>conservazione e la gestione dei beni; b) la gestione dei magazzini in cui sono</i>	
	<i>ricoverati i beni per essere concessi in uso agli utilizzatori finali (...); c) la</i>	
	<i>cura del livello delle scorte operative, delle apparecchiature informatiche e</i>	
	<i>delle altre macchine in dotazione agli uffici (...)”</i> (art.138);	
	b) che “vengono nominati consegnatari” dei beni i responsabili dei settori	
	(art.139) con decreto sindacale da notificare agli interessati e da trasmettere al	
	responsabile del Servizio finanziario ed all'economo (art.140);	
	c) che essi rispondono a titolo di responsabilità contabile degli oggetti	
	ricevuti con “verbale di consegna” <i>“relativamente al periodo in cui sono stati</i>	
	<i>in carica”</i> , salvo per mancanze o danni relativi agli oggetti, dopo il discarico	
	o la regolare consegna o distribuzione a terzi dei beni (art.141).	
	23	

	Alla luce di queste inequivoche disposizioni, non può procedersi – come pretende la parte ricorrente – ad una interpretazione restrittiva del regolamento: esso indubbiamente prevede la possibilità di nominare veri e propri consegnatari con debito di custodia i responsabili dei Settori presso cui sono in uso i beni mobili di uso comune (arredi, computers etc.), e tale facoltà è stata certamente esercitata dall’Ente con il decreto n. 496/2019, con il quale i Responsabili dei sei settori all’epoca presenti nel Comune sono stati nominati “consegnatari con debito di custodia” dei beni presenti nei loro uffici (cfr. <i>supra</i>, § 1.1.2 lett. a). Il problema, semmai, è verificare se i principi del r.d. n. 827/1924 (regolamento di contabilità di Stato) e del d.P.R. n. 254/2002 dettati in materia di agenti contabili (sicuramente applicabili agli enti locali in presenza di disposizioni dubbie o di mancanza di regolamentazione <i>ad hoc</i>, come ritenuto da parte della giurisprudenza) siano derogabili o meno con il regolamento di contabilità dell’ente o con atti individuali. In merito a tale questione, occorre considerare: - la lettera dell’art. 93 comma 2 d.lgs. n. 267/2000 (che funge da norma rafforzata a specialità rafforzata ai sensi dell’art. 1 comma 4 del medesimo d.lgs.) che individua come “agente contabile” chi “sia incaricato della gestione dei beni degli enti locali” imponendogli di “rendere il conto della loro gestione”: nozione ben più ampia di quella desumibile dagli artt. 29, 32 e 624 segg. r.d. n. 827/1924 e dagli artt. 6 e 10 d.P.R. n. 254/2002 che presuppongono non una “gestione” ma una “consegna con debito di custodia”, escludendo i “mobili d’ufficio”); - l’ampia discrezionalità riconosciuta agli enti nella nomina dei consegnatari, in quanto già il regolamento di contabilità di Stato prevedeva la possibilità di	
	24	

	più agenti contabili da individuare a cura dell'amministrazione (artt. 22, 26,	
	624 comma 1, 625 r.d. n. 827/1934).	
	- l'autonomia regolamentare degli enti locali in materia di contabilità, sancita	
	dall'art.152 d.lgs. 267/2000.	
	Tali principi consentono di affermare la discrezionalità dell'ente locale di	
	derogare – nel suo ordinamento contabile interno - ai predetti principi generali	
	in materia di individuazione dei consegnatari, ben potendo l'ente locale	
	decidere di rafforzare la tutela dei beni dell'amministrazione, nominando non	
	meri agenti amministrativi ma agenti contabili veri e propri coloro che	
	ricevono in consegna i beni ad uso di ufficio, onde assoggettarli ad un più	
	pregnante ed incisivo obbligo di rendicontazione.	
	Sotto questo profilo, le eccezioni della parte ricorrente si manifestano	
	infondate.	
	8.1.2. In ogni caso, la possibilità di qualificare la parte ricorrente come agente	
	contabile di fatto <i>in concreto</i> (questione oltre esaminata), priva di rilevanza	
	l'argomentazione difensiva: infatti, anche in assenza una formale investitura	
	con nomina e passaggio di consegne (prevista dalle norme invocate dalla	
	difesa di parte ricorrente a sostegno dell'eccezione di difetto di legittimazione	
	passiva), qualora un soggetto si ingerisca di fatto nella gestione di beni	
	pubblici tale soggetto è comunque tenuto alla resa del conto giudiziale, per i	
	motivi oltre precisati (cfr. § 8.2.3).	
	8.2. La parte ricorrente, inoltre, contesta l' <i>insussistenza in concreto</i>	
	<i>dell'obbligo di rendere il conto giudiziale</i> , in quanto il decreto sindacale di	
	nomina dei responsabili dei settori come consegnatari sarebbe radicalmente	
	inefficace in quanto non pubblicato sull'albo pretorio (come da attestazioni	
	25	

	depositate dalla difesa: cfr. § 6) e non notificato agli interessati (e comunque	
	non vi sarebbe stata la consegna dei beni con formale verbale, questione non	
	sollevata nel ricorso introduttivo del presente giudizio), laddove tali	
	adempimenti erano previsti nel decreto sindacale come condizioni di efficacia	
	della nomina (cfr. § 1.1.2 lett. a).	
	L’assunto difensivo deve ritenersi infondato per i seguenti motivi.	
	8.2.1. In primo luogo, nel caso in esame la pubblicazione dell’atto sull’Albo	
	pretorio non rilevava ai fini della integrazione dell’efficacia del decreto	
	sindacale di conferimento degli incarichi di consegnatario; infatti, attesa la sua	
	rilevanza individuale e la previsione di apposita notificazione, non costitutiva	
	una “deliberazione” da pubblicare obbligatoriamente nell’Albo pretorio a	
	pena di nullità-inefficacia, ai sensi dell’art. 124 d.lgs. n. 267/2000, bensì	
	costituiva un mero provvedimento da pubblicare a fini solo informativi, per	
	trasparenza amministrativa ex d.lgs. n.33/2013.	
	Del resto, a solo titolo di precisione, presuntivamente tale pubblicazione sia	
	stata in realtà effettuata (e che dunque l’atto sia divenuto valido ed efficace),	
	e solo successivamente rimossa (per motivi ed in data ignoti), come emerge	
	sia dal timbro apposto sul decreto sindacale (che riporta il periodo di	
	pubblicazione di 15 giorni e il numero cronologico), sia dalle dichiarazioni	
	rese dalla Responsabile del servizio finanziario (Vilonna) nella nota del	
	26.6.2025 (che riferisce di un “successivo” annullamento), sia dalla	
	circostanza che tutti gli adempimenti successivi di consegna erano stati posti	
	in essere (cfr. § 1.1.2 lett. a, § 1.1.4 lett. c), sia dalla stessa documentazione	
	fornita dalla difesa, che – a parte la sua rilevanza probatoria – riconosce che i	
	“messi notificatori” caricarono il provvedimento a sistema (il che, tra l’altro,	
	26	

	induce a ritenere che fosse stato notificato), pur affermando che sarebbe stato	
	annullato “prima della pubblicazione” (ma tale affermazione contraddice sia	
	le prove prefate, sia la circostanza dell’avvenuto “caricamento”).	
	8.2.2. In secondo luogo, anche qualora la pubblicità e la notificazione fossero	
	requisiti di efficacia o validità di un provvedimento, una mancanza di	
	pubblicazione e notificazione dovrebbe ritenersi sanata per raggiungimento	
	dello scopo nel momento in cui l’interessato venisse a conoscenza dell’atto;	
	ovvero, l’atto sarebbe comunque pienamente efficace nei confronti	
	dell’interessato nel momento in cui lo stesso gli venisse di fatto comunicato.	
	Nella concreta fattispecie, deve presumersi che i ricorrenti in opposizione	
	avessero avuto conoscenza del decreto sindacale e che avessero preso in	
	consegna i beni, in quanto si prevedeva espressamente la comunicazione della	
	nomina come consegnatario ai responsabili di settore, gli inventari dei singoli	
	uffici erano stati redatti nel contraddittorio con i responsabili di settore ed il	
	piano della performance della responsabile del servizio finanziario era stato	
	completamento attuato, e che comunque sono stati reperiti due verbali di	
	consegna (cfr. § 1.1.2 lett. a, § 1.1.4 lett. c); anche senza considerare il	
	documento prodotto dalla difesa che riferisce di un caricamento del	
	provvedimento a sistema da parte dei “messi notificatori”. A fronte di queste	
	prove, il mancato rinvenimento di alcuni verbali di consegna e/o degli elenchi	
	allegati deve ritenersi frutto di mera incuria amministrativa.	
	Infine, e soprattutto (trattasi di argomento dirimente), anche nell’ipotesi di	
	provvedimento di nomina dei consegnatari inefficace per omissione della	
	pubblicazione e/o per omessa notificazione dello stesso e/o per omesso	
	passaggio di consegna dei beni (il che ben può essersi verificato, in particolare,	
	27	

	nei casi in cui la parte ricorrente è stata nominata responsabile di settore <i>dopo</i>	
	la revisione straordinaria dell’inventario, l’emissione del provvedimento	
	sindacale e la sua iniziale notificazione al precedente responsabile di settore	
	pro-tempore), resta il dato di fatto che i beni mobili indicati negli elenchi in	
	atti erano quelli già di fatto in uso negli uffici indicati negli elenchi stessi, in	
	quanto gli oggetti ivi elencati erano stati individuati nel contraddittorio con i	
	responsabili di Settore pro-tempore, distinguendo i beni non inventariati	
	presenti ed i beni inventariati mancanti nel proprio ufficio (cfr. § 1.1.2 lett. a,	
	§ 1.1.4 lett. c). In altri termini, i beni indicati negli elenchi non erano stati	
	consegnati <i>ex novo</i> , ma erano già presenti negli uffici del <i>Settore I (AA.GG.,</i>	
	<i>sindaco, giunta, consiglio, segretario Generale)</i> dell’amministrazione	
	comunale di Lavello, a capo del quale negli esercizi finanziari 2019, 2020,	
	2021, 2022 e 2023 era nominata responsabile la parte ricorrente (giusti decreti	
	sindacali sindacali nn. 458/2019, 500/2020, 533/2021, 584/2022, 12/2023,	
	39/2023).	
	Di tali beni, pertanto, a prescindere dalla presenza di una formale nomina	
	come consegnatario e di una formale verbale di consegna dei beni, Giuseppina	
	Di Vittorio aveva di fatto la gestione, in qualità di capo dell’ufficio (potendo	
	distribuirne l’uso tra i singoli dipendenti in servizio presso il suo Settore).	
	Ne consegue che, se non fosse agente contabile di diritto (in base ad apposita	
	nomina e formale consegna dei beni), la parte ricorrente sarebbe comunque	
	qualificabile come <i>agente contabile di fatto</i> , che per legge è chiunque – anche	
	senza formale investitura – si ingerisca negli incarichi attribuiti agli agenti	
	formalmente incaricati della gestione dei beni di pubbliche amministrazioni	
	(art. 74 r.d. n. 2440/1923, art. 178 r.d. n. 827/1924, art.93 d.lgs. n. 267/2000),	
	28	

	come da giurisprudenza consolidata (Cass. Sez. Un. n. 20902/2022,	
	n. 7640/2020, n. 13330/2010) ed in quanto tale è comunque tenuto alla resa	
	del conto giudiziale (c.d. conto speciale, non dovuto in via ordinaria: art. 34	
	del previgente r.d. n. 1038/1939, art. 147 lett. e c.g.c; per un precedente circa	
	l’affermazione dell’obbligo di resa del conto anche per l’agente contabile di	
	fatto, in forza del mero maneggio, cfr. ad esempio Sez. Giur. Veneto n.	
	314/2022).	
	8.3. Alla luce delle considerazioni che precedono, deve dichiararsi la parte	
	ricorrente obbligata alla resa dei conti giudiziali dell’amministrazione	
	comunale di Lavello (PZ), esercizi sopra più volte richiamati; va quindi	
	respinto il ricorso avverso il decreto n. 192/2025 in data 18/09/2025 del	
	Giudice designato. La immediata esecutività della presente decisione (ai sensi	
	dell’art. 144, comma 1, c.g.c.) determina il venir meno della sospensione	
	dell’esecuzione del decreto monocratico opposto (di cui all’art. 142 comma 2	
	c.g.c.), il quale pertanto dovrà quindi essere eseguito dai soggetti e nei termini	
	ivi indicati, ovviamente con decorrenza di questi ultimi a partire dalla	
	comunicazione della presente sentenza.	
	9. La novità delle questioni trattate impone la compensazione delle	
	spese ex art. 31 comma 6 c.g.c. e 92 cpv c.p.c.	
	10. Ai sensi dell’art. 144, comma 2, c.g.c., la presente sentenza va	
	comunicata dalla segreteria all’agente contabile, all’amministrazione da cui	
	esso dipende ed al responsabile del procedimento indicati nel decreto nonché	
	al Pubblico Ministero (comma 2).	
	PER QUESTI MOTIVI	
	La Corte dei Conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Basilicata,	
	29	

